

DETERMINA N. 8/GIU DEL 10 MAGGIO 2023

Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università degli Studi di Macerata.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

DATO ATTO che da questa determina non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Università degli Studi di Macerata che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e l'ufficio del Garante delle vittime di reato.

Alla luce di tali competenze il Garante si è fatto promotore della realizzazione di una formale collaborazione con l'Università degli Studi di Macerata, trovando il favorevole consenso della stessa istituzione, al fine promuovere, favorire e sostenere, nel rispetto delle reciproche autonomie, iniziative e progetti di qualità nelle aree di intervento e nelle materie previste dalla succitata L.R. 23/2008.

In relazione a quanto sopra, è stato, pertanto, avviato un confronto puntuale con l'Università degli Studi di Macerata, percorso che ha confermato il comune interesse ad avviare tale collaborazione e ad addivenire, quindi, alla stipula di uno specifico protocollo d'intesa.

L'Ufficio del Garante ha, pertanto, elaborato e condiviso con la stessa Università il testo dello schema di protocollo di cui all'allegato A).

Con riferimento a detto testo è utile sottolineare, qui di seguito, il contenuto delle sue principali disposizioni.

L'articolo 2 stabilisce l'oggetto e la finalità del Protocollo ovvero quello di avviare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti e iniziative di interesse comune negli ambiti di competenza del Garante e nei settori di ricerca dell'Università, secondo le modalità indicate nel protocollo stesso.

Gli impegni delle Parti trovano la loro disciplina nel comma 1 dell'articolo 3 che stabilisce che l'Università ed il Garante si impegnano a mettere a disposizione risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione delle iniziative ed interventi progettuali di comune interesse; gli accordi attuativi sono, invece, disciplinati al comma 2 dell'articolo 3 che stabilisce che le collaborazioni possono svolgersi nelle forme ritenute più idonee al raggiungimento degli specifici obiettivi di volta in volta perseguiti dall'azione comune. Talora, le modalità e le forme di collaborazione sono regolate attraverso la stipula di specifici Accordi di collaborazione nel rispetto di quanto disposto all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e al comma 6 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n. 50.

La durata dell'accordo è invece stabilita all'articolo 5, mentre il trattamento dei dati personali è disciplinato all'articolo 7.

Infine, si precisa che il Protocollo d'intesa è, per sua natura giuridica, un atto di governance sottoscritto da soggetti in accordo tra loro per convergere su obiettivi secondo criteri di reciprocità; atto quindi di natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo che non comporta di per sé alcun onere a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale. Eventuali oneri economici che dovessero derivare dall'impegno del Garante di supportare



le attività riguardanti l'Università degli studi di Macerata (comma 3, dell'articolo 3 del Protocollo) saranno determinati con successivo atto, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Francesca Valletti

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016.

Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

Questa determina si compone di 7 pagine, di cui 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente



Allegato A)

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA E GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

L'Università degli Studi di Macerata, C.F. 00177050432 con sede in via Crescimbeni, 30/32 in Macerata, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. John Mc Court, nella sua qualità di Rettore p.t., nato in Irlanda il 18.07.1965, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito denominato "Università";

E

il Garante regionale dei diritti della persona con sede ad Ancona, Piazza Cavour n. 23, C.F. 93119100423, rappresentato dal medesimo Garante avv. Giancarlo Giulianelli, nato a Macerata il 04.09.1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Organismo di garanzia, di seguito denominato "Garante";

di seguito denominate congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Macerata intende attivare progetti, collaborazioni ed attività di terza missione con enti pubblici e privati che abbiano competenze nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari presenti presso la stessa Università;
- il Garante regionale dei diritti della persona intende promuovere iniziative e realizzare interventi progettuali negli ambiti di competenza, come determinati dalla legislazione vigente, anche in collaborazione con le Università marchigiane,

VISTI

- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Macerata, emanato con decreto rettorale n. 210 del 29 marzo 2012;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ed in particolare i Capi III, IV e IV bis;
- la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

RILEVATO CHE

- è dichiarato interesse dell'Università degli Studi di Macerata e del Garante regionale dei diritti della persona, nel rispetto delle reciproche autonomie, sviluppare in collaborazione azioni rientranti in quanto indicato nel premesso, con l'impiego delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie;
- è opportuno definire interazioni stabili ai fini della realizzazione di iniziative e progetti caratterizzati anche da una qualificazione di scientificità garantita dall'Università; a tal fine, è necessario procedere alla stipula di un protocollo d'intesa che disciplini la linea di azione



comune e condivisa tra l'Università degli Studi di Macerata ed il Garante regionale dei diritti della persona, compresi gli impegni di reciprocità che gli stessi assumono;

DATO ATTO

- che lo schema del presente protocollo è stato approvato dai soggetti firmatari rispettivamente:
 - a) dall'Università degli Studi di Macerata con delibera del Consiglio di Amministrazione n.... del
 - b) dal Garante regionale dei diritti della persona con determina n. del

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Le Parti intendono avviare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti e iniziative di interesse comune negli ambiti di competenza del Garante e nei settori di ricerca dell'Università, secondo le modalità indicate nel presente protocollo.

Articolo 3 (Impegni delle Parti e accordi attuativi)

1. L'Università ed il Garante si impegnano a mettere a disposizione risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione delle iniziative ed interventi progettuali di comune interesse.
2. Le collaborazioni di cui al comma 1 possono svolgersi nelle forme ritenute più idonee al raggiungimento degli specifici obiettivi di volta in volta perseguiti dall'azione comune. Talora, le modalità e le forme di collaborazione sono regolate attraverso la stipula di specifici Accordi di collaborazione nel rispetto di quanto disposto all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e al comma 6 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n. 50.
3. Gli accordi indicati al comma 2 determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra le Parti sottoscrittrici e contengono la disciplina relativa alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali appositamente dedicate.
4. Il presente protocollo non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

Articolo 4 (Referenti)

1. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente protocollo sono rispettivamente referenti: per l'Università, il Rettore e per il Garante, il Garante stesso.

Art. 5 (Durata)

1. Il presente protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile mediante accordo scritto tra le Parti.
2. È facoltà delle Parti recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 90 giorni e fatta salva in ogni caso la conclusione delle attività in corso.

Articolo 6 (Risultati dell'attività)

1. I risultati che derivano dalle attività oggetto del presente protocollo sono di proprietà congiunta delle Parti, che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di tutte le Parti sottoscrittrici.

Articolo 7 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e per le finalità oggetto del presente protocollo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Articolo 8 (Registrazione, imposta di bollo e sottoscrizione)

1. Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. Ai sensi dell'art. 2 della tariffa, allegato A, parte I del d.p.r. n. 642/1972, il presente protocollo è soggetto ad imposta di bollo di importo pari ad euro 16,00 che verrà assolta a carico dell'Università degli Studi di Macerata giusta autorizzazione dall'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale delle Marche prot. n. AGE.AGEDRMAR.RegistroUfficiale.0025928.25-11-2020-U.
3. Il presente protocollo è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).



Per l'Università degli Studi di Macerata

Il Magnifico Rettore,
Prof. John Mc Court

Per il Garante regionale dei diritti della persona

Il Garante,
Avv. Giancarlo Giulianelli